

STATUTO DEL COMITATO denominato "Comitato per la solidarietà dipendenti ITAS"

Articolo 1 – Costituzione e sede legale

In data 7 febbraio 2020, a Trento, in piazza delle Donne Lavoratrici, 2, è stato costituito tra i signori(*nome, cognome, residenza, codice fiscale*)

Chiara Maule, via kofler 56, 38122 Trento – MLACHR82B49H612K
Guido Bettali, via del Doss 59, 38123 Trento – BTTGDU61M06L378D
Alessandro Bitteleri, via Galassa 20, 38123 Trento – BTTLN90L16L378M
Federica Briguglio, via SS Cosma e Damiano1/f Trento, 38122 – BRGFRC80B68L042I
Alessandra Chiarella, via dei Voi 11/3, 38060 Calliano – CHRLSN87C63Z102A
Maria Luisa Gobbi, via Giovanni a Prato 9, 38122 Trento – GBBMLS60R48L612U
Marco Piasente, via A. Degasperi 20, 38123 Trento, PSNMRC68P30L378H
Giorgia Bovio, via Campolongo 49, 38050 Tenna – BVOGRG59E54L378L
Paolo Debiasi, via Grezoni 19/D 38122 Trento – DBSPLA72E02L378M
Francesco Fregara, via Degli Iris 59/14 Genova – FRGFNC60D14D969Z

il "**Comitato per la solidarietà dipendenti ITAS**", di seguito Comitato.

Il Comitato è domiciliato a Trento, in Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato si è dotato di questo Statuto che ne disciplina l'organizzazione e le finalità.

Salvo adeguamenti dovuti a disposizioni normative aventi carattere imperativo e non derogabile, eventuali modifiche a questo Statuto dovranno essere deliberate dalla maggioranza dei due terzi dei Soci.

Il Comitato, per il perseguimento delle finalità previste al successivo articolo 2 - Scopo, assumerà la qualifica di socio fondatore della costituenda Associazione "ITASolidale – Ente Filantropico del Terzo Settore", avente finalità correlate al perseguimento degli scopi del Comitato medesimo.

Articolo 2 - Scopo

Il Comitato persegue i seguenti scopi:

- l'esercizio di finalità filantropiche e solidali
- la promozione e realizzazione della raccolta fondi utili all'esercizio delle finalità stesse

Si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni complementari, culturali o di spettacolo, o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione dello scopo anche attraverso la partecipazione a enti di qualunque natura che perseguano finalità analoghe, affini o connesse.

Il Comitato, in qualità di socio fondatore della costituenda Associazione "ITASolidale – Ente Filantropico del Terzo Settore", avrà diritto a designare almeno 2 membri, eletti tra tutti i suoi soci in propria rappresentanza, che entreranno a far parte della Associazione e di una commissione che sarà designata alla valutazione dei progetti finalizzati alle attività filantropiche e solidali. Tali soci eletti, resteranno in carica per la durata di 3 anni, al termine dei quali si procederà a nuove elezioni.

Articolo 3 – Divieto di scopo di lucro

Il Comitato non ha scopo di lucro ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 - Scopo.

Articolo 4 –Soci

Il Comitato è composto da:

- i soci promotori, intendendosi i soci che hanno costituito il Comitato
- i soci organizzatori intendendosi i dipendenti delle società del Gruppo ITAS che aderiranno al Comitato, tramite apposita domanda, con successiva delibera di accettazione da parte dei Soci promotori.

Articolo 5 - Patrimonio e contribuzioni

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato preconstituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti da erogazioni, donazioni e contributi, pubblici e privati.

I soci promotori e organizzatori potranno contribuire liberamente, previa indicazione, a mezzo di trattenuta discrezionale nella busta paga, a cadenza mensile.

In qualità di socio fondatore della costituenda Associazione "ITASolidale – Ente Filantropico del Terzo Settore", il Comitato promuoverà la raccolta fondi a favore della Associazione ITASolidale – Ente Filantropico del Terzo Settore", finalizzati al perseguimento degli scopi del Comitato medesimo.

Articolo 6 - Durata

Il Comitato avrà durata fino alla vigenza della costituenda Associazione "ITASolidale – Ente Filantropico del Terzo Settore",

Il Comitato potrà, tuttavia, procedere anticipatamente al suo scioglimento, per effetto della fuoriuscita dalla suddetta Associazione, nonché potrà prorogare la propria vigenza ad avvenuta estinzione della medesima Associazione, procedendo allo svolgimento di attività filantropiche e solidaristiche in forma autonoma,

In ipotesi di scioglimento, il Comitato provvederà alle operazioni contabili e fiscali necessarie, oltre all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio.

Articolo 7 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- il Comitato esecutivo

- il Presidente e vice Presidente del Comitato
- il Segretario e il Tesoriere del Comitato

7.1 Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è un organo permanente, la cui composizione coincide con la totalità dei soci promotori, indicati al precedente articolo 1 – Costituzione e sede legale. In ipotesi di cessazione di un componente del Comitato Esecutivo, esso potrà essere sostituito da altro socio organizzatore indicato dai componenti del Comitato Esecutivo medesimo, salva espressa accettazione.

Al Comitato esecutivo sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

- a) la nomina, tra i soci promotori, del Presidente e del vice Presidente del Comitato;
- b) la nomina, tra i soci promotori, del tesoriere e del segretario del Comitato;
- c) l'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nella commissione valutazione progetti della costituenda associazione Itasolidale – ente filantropico del terzo settore.

Altre eventuali cariche potranno in seguito essere attribuite dal Comitato esecutivo, il quale si potrà avvalere anche di collaboratori retribuiti.

La durata di tutti i mandati sarà triennale, con tacito rinnovo.

Alla scadenza di ciascun triennio, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo (di cui al successivo art. 9 - Bilancio), il Comitato esecutivo valuterà eventuali nuove candidature, procedendo di conseguenza a nuove nomine.

Qualora uno dei soci nominati alle cariche sopra indicate dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, Il Comitato esecutivo si riunirà per procedere a nuova nomina.

Il Comitato esecutivo si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente o di 5 membri del Comitato esecutivo, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicare ai soci promotori a mezzo posta elettronica, almeno due giorni prima della convocazione

Il Comitato esecutivo, delibera a maggioranza dei soci promotori. Di ogni riunione del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale, condiviso tra i partecipanti della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, designato ad ogni riunione tra i componenti del Comitato Esecutivo medesimo. I verbali del Comitato sono conservati nel Libro verbali del Comitato Esecutivo. Il Comitato si avvale, altresì, del Libro dei soci promotori e organizzatori.

Il Comitato, con periodicità, informa i soci sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico.

7.2 Presidente e vice presidente

Il presidente e il vice Presidente sono nominati dal Comitato esecutivo tra i soci promotori, salvo accettazione della carica.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.

Articolo 8 – Autonomia negoziale

La raccolta, la gestione e l'utilizzazione delle entrate di cui al precedente articolo 5 – Patrimonio e contribuzioni, sono affidate al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Vice Presidente, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art. 41/1 c.c..

Articolo 9 - Bilancio

L'esercizio sociale del Comitato coincide con l'anno solare. Il Comitato Esecutivo redige ed approva il bilancio consuntivo annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In tal senso, l'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre 2020.

Articolo 10 Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento del Comitato avviene in seguito a delibera di tutti i soci del Comitato, promotori e organizzatori, a maggioranza dei due terzi di tutti i soci in prima adunanza e della metà più uno di tutti i soci, in seconda.

Nel caso di dimissioni della metà più uno dei soci promotori, il Comitato si intenderà di fatto sciolto.

In ipotesi di scioglimento, anticipatamente rispetto alla vigenza dell'Associazione "ITASolidale – Ente Filantropico del Terzo Settore", l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto a tale Associazione.

In ipotesi di scioglimento successivo all'estinzione della predetta Associazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto in favore di altri Comitati o Associazioni che perseguono le medesime finalità filantropiche o solidaristiche, ovvero ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento agli articoli del Codice civile in tema di Comitati (artt. dal 41 al 46 del c.c.), nonché alle norme di legge vigenti in materia.

Pag. 4 di 4

Marco Casante, Alessandra Di Maria, Fed. Belin, Maria Luisa Zucca, Giorgio, AR, Felice Zuccherino, COCO, P...